

originale



COMUNE DI CONCAMARISE

Provincia di Verona

deliberazione n. 68 del 20 dicembre 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della l. 145/2018. Approvazione schema di convenzione

Il giorno venti dicembre duemilaventuno alle ore 20.25 in modalità telematica con lo strumento della videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

All'appello risultano a video:

			presenti	assenti
1	ZULIANI Cristiano	Sindaco-Presidente	X	
2	ZAUPA Antonio	Vice-Sindaco	X	
3	CORTIANA Giuliana Clementina	Assessore	X	
			3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale De Pascali Alessandro.

Il Sindaco Zuliani Cristiano, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della l. 145/2018. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi espressi dai partecipanti per appello nominale,

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente la Giunta Comunale, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi espressi dai partecipanti per appello nominale

DELIBERA

1. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della l. 145/2018. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA

Dato atto che:

l'Unione Destra Adige, con nota acquisita al prot.dell'Ente prot. n. 4536 in data 17/12/2021, , ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e dell'art. 1, comma 124 della legge 145/2018, al fine di avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente del Comune di Concamarise, Sig. Maurizio Mantovani, inquadrato nella categoria D posizione economica D3, profilo professionale di Istruttore Direttivo, per lo svolgimento di attività di supporto all'area economico-finanziaria per un massimo di n. 8 ore settimanali fino al 30/06/2022, al di fuori dell'orario di lavoro;

Richiamati:

l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

il comma 124 dell'art. 1 della Legge. n. 145 del 2018 che recita "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".

l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, che quale prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione che definisca le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco nei due enti, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si

ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Tenuto conto, pertanto, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso un Comune, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";
- il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che "l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato";
- si tratta di lavoro limitato nel tempo e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio;

Dato atto che il dipendente di questo Ente Sig. Mantovani Maurizio ha espresso il proprio consenso a prestare attività lavorativa presso l'Unione Destra Adige per un massimo di n. 8 ore settimanali, al di fuori del proprio orario di lavoro;

Ritenuto di accogliere la richiesta dell'Unione Destra Adige, e di autorizzare il Sig. Maurizio Mantovani a svolgere l'attività di supporto presso l'area economico-finanziaria dell'Unione Destra Adige con la stipula di apposita convenzione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 per il periodo 01/01/2022 e sino al 30/06/2022, fatta salva la possibilità di recesso/risoluzione anticipati;

Considerato che la pandemia da Covid-19 rende necessario ridurre gli spostamenti del personale al di fuori della sede municipale e favorire lo smart working, per limitare il più possibile le presenze fisiche all'interno della sede municipale, allo scopo di contenere la diffusione del virus e tutelare la salute dei lavoratori;

Visto lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento,

D E L I B E R A

1. Di autorizzare, il dipendente Sig. Maurizio Mantovani, allo svolgimento di attività lavorativa presso l'Unione Destra Adige, dal 01/01/2022 e sino al 30/06/2022, per un massimo di 8 ore settimanali, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30/12/2004 e dall'art. 1, comma 124 della legge 145/2018;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, nel quale sono definiti la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto

utilizzo del lavoratore di cui trattasi e che verrà stipulata tra il l'Unione dei Comuni Destra Adige ed il Comune di Concamarise;

3. Di dare atto che gli effetti della convenzione approvata decorreranno dal 01/01/2022 previa sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di Comuni contraenti e, per accettazione, da parte della dipendente interessata e che la data di scadenza, fatto salvo il recesso/risoluzione anticipati, è fissata il 30/06/2022;
4. Di dare atto che, in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico del COVID-19, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, della Regione Veneto e dell'ente di appartenenza, l'ente utilizzatore si impegna a ridurre al minimo gli spostamenti della dipendente dalla sede dell'Unione e la presenza della medesima presso la propria sede;
5. Di dare atto che la risoluzione della convenzione potrà avvenire anche per recesso unilaterale da parte del Comune di Concamarise per esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali, nonché per l'esigenza di tutelare la salute del dipendente in considerazione dell'evoluzione dell'epidemia da COVID-19;
6. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, all'Unione Destra Adige e al dipendente interessato Maurizio Mantovani.

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. AVENTE PER OGGETTO

Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della l. 145/2018. Approvazione schema di convenzione

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Concamarise, li 20/12/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


dott. Alessandro De Pascali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. De Pascali", written over the printed name.

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della l. 145/2018. Approvazione schema di convenzione

Letto e sottoscritto.

IL Sindaco
Zuliani Cristiano



IL SEGRETARIO COMUNALE
De Pascali Alessandro



N° 23 Reg. Pubbl. del 18/01/2022

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.

Concamarise, li 18/01/2022



IL RESP. SETTORE AMM.VO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Concamarise, li

IL RESP. SETTORE AMM.VO

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE – San Pietro di Morubio

(Provincia di Verona)

S.P. dell'

CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE

311/2004 E DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145

DEL 2018 PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'UNIONE DEI

COMUNI DESTRA ADIGE DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE

DI CONCAMARISE, SIG. MANTOVANI MAURIZIO.

Addì _____ del mese di _____ dell'anno Duemilaventuno, con il

presente atto in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni

effetto, tra: il COMUNE DI CONCAMARISE (VR), con sede legale in

via Capitello 1– 37050 CONCAMARISE (VR), C.F.: 82002330239 e

P. IVA: 01730600234, rappresentato da xxxxxxxx, Segretario

Comunale, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

e

l'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE (VR), avente sede legale

presso il Municipio di San Pietro di Morubio (VR) Via Motta n. 2, C.F.

e P.I. 03029350232, rappresentata dalla Dott.ssa Votano Eleonora

in qualità di Segretario dell'Unione dei Comuni Destra Adige,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione;

di seguito individuate per brevità anche come "Amministrazioni" o

"Parti";

Premesso:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra

Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;

- che l'art. 1, comma 124, della Legge. n. 145 del 2018 prevede “Al fine di soddisfare la-migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

- che l'Unione dei Comuni Destra Adige, con propria nota pervenuta al prot. n. xxxx del xxxx inviata al Comune di Concamarise, ha chiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per il periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2022, per un tempo di lavoro non superiore a 8 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro, il Sig. Mantovani Maurizio, dipendente

del Comune di Concamarise, inquadrato nella categoria D posizione economica D3, con profilo professionale di Istruttore Direttivo;

- che il Comune di Concamarise con nota prot. n. xxxx del xxxxxxx, acquisita al protocollo dell'Unione al n. xxxxxx, ha concesso l'autorizzazione al dipendente, Sig. Mantovani Maurizio;

- che il dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;

- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli aspetti-utili a regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Richiamate: la deliberazione di Giunta del Comune di Concamarise, n. xxxx del xxxxxxxx, dichiarata immediatamente eseguibile e la deliberazione di Giunta dell'U.C.D.A. n. xxxx del xxxxxxxx, dichiarata immediatamente eseguibile;

- tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 22/01/2004 e all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, del dipendente Mantovani Maurizio, inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3, profilo professionale: istruttore direttivo, da parte dell'Unione dei Comuni Destra Adige, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo

professionale di appartenenza, di istruttore direttivo.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 30/06/2022.

Essa potrà essere eventualmente rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione e del consenso del dipendente.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Orario di lavoro

L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente sig. Mantovani Maurizio per un tempo di lavoro non superiore a n. 08 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Le prestazioni lavorative rese all'Unione dei Comuni Destra Adige non dovranno interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Concamarise. Le ore lavorative rese dalla dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

A tal proposito si precisa che l'orario di lavoro del Sig. Mantovani Maurizio presso il Comune di Concamarise è così articolato:

lunedì: 8:00 – 14,00 e 15:30 -18,30, martedì 8,00 – 14,00; mercoledì 8,00 -14,00; giovedì 8:00 – 14,00 e 15:30 -18,30; venerdì 8,00 - 14,00.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro, l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia di orario di lavoro (D. Lgs. n. 66/03), comprendendo in tale limite massimo sia il lavoro ordinario, sia il lavoro straordinario. Qualora l'Amministrazione del Comune di Concamarise avesse la necessità di far prestare lavoro straordinario alla propria dipendente, ne darà preventivamente comunicazione all'Unione dei Comuni destra Adige al fine di consentire il rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. n. 66/2003.

ART. 5 – Gestione del rapporto di lavoro.

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al Comune di Concamarise a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi). La prestazione lavorativa resa dal dipendente sig. Mantovani Maurizio a favore dell'ente utilizzatore, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore. Le ferie sono autorizzate dal responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Concamarise.

Il dipendente in ogni caso è considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione; pertanto l'ente utilizzatore non può usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente, quando lo stesso goda di ferie concesse dall'ente di

provenienza.

Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa al Comune di Concamarise che provvederà ad informare tempestivamente l'ente utilizzatore.

ART. 6 – Trattamento economico

Al dipendente, Sig. Mantovani Maurizio, verrà corrisposto dal Comune di Concamarise il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata. Il lavoro svolto presso l'ente utilizzatore verrà retribuito dallo stesso, secondo il trattamento fondamentale in godimento presso l'Unione dei Comuni Destra Adige, calcolato sulle ore effettivamente svolte, per un massimo di 08 ore settimanali.

Ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza e curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria competenza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolti dal dipendente saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

La convenzione si risolve nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente titolare;
- per scadenza;
- per risoluzione consensuale da parte degli enti interessati;
- per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali.

In ogni caso la risoluzione/recesso dal presente accordo è subordinato all'osservanza di un periodo di preavviso di 15 (quindici) giorni consecutivi solari a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali degli enti. In caso di recesso la dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Concamarise.

Art. 8 - Definizione del contenzioso

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni stipulanti in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono preventivamente definite mediante accordi bonari. Nel caso non sia esperibile la composizione bonaria della vertenza è competente il Foro di Verona.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

Per COMUNE DI CONCAMARISE

Dott. Alessandro De Pascali

